



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/03/2008

=====

ADDI' 23/03/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI COMPOSTA:

YARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniela	Assessore
		Vice			
XONCINO	Esterino	Presidente	MANGINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
CONTIPELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSSA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DAL'A	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTENTE AL SEGRETARIO: Domenico Antonio SUZZUPI

***** DIVISIONE


ASSISTI: XONCINO - COSSA - DAL'A - FICHERA - MICHELANGELI - NIERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 208

Oggetto:

Programmi scilizi da realizzare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1/9/1992 concernente particolari categorie sociali.





208 29 MAR. 2008 lu

OGGETTO: Programmi edilizi da realizzare ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 179/1992 concernente particolari categorie sociali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;

VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 che all' art. 4 prevede la possibilità da parte della Regione di riservare una quota dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate di volta in volta dalla Regione stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 01 febbraio 1995, n. 1105 che, ai fini del suddetto art. 4, individua in via generale le particolari categorie sociali, a cui favore la Regione può concedere il finanziamento agevolato;

VISTE le proprie deliberazioni 30 gennaio 2001, n. 133 e 23 dicembre 2004, n. 1303 recanti indirizzi e direttive per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi per interventi a favore delle particolari categorie sociali di cui al suddetto art. 4 Legge n. 179/1992;


CONSIDERATO

RITENUTO che sono state presentate alla Regione proposte programmatiche e progettuali di interventi per strutture residenziali da realizzare in Roma da parte della Comunità Ebraica di Roma nonché del Centro Italiano di Solidarietà, a favore di soggetti rientranti nelle suddette categorie sociali;

CONSIDERATO in particolare che:

- la proposta della Comunità Ebraica di Roma riguarda la realizzazione, nel Comune di Roma, di un "Centro di sostegno per la Famiglia", nell'ambito di un progetto generale che prevede tra l'altro la ristrutturazione di un complesso edilizio sito in Roma, via di Villa Pamphili n. 72-73, che è stato oggetto di un Protocollo d'Intesa con la Provincia di Roma, che l'ha approvato con deliberazione di Giunta 06 febbraio 2008 n. 139/5. Con il progetto proposto, la Comunità intende offrire un servizio di accoglienza alloggiativa per le necessità degli assistiti del "Centro", le cui modalità di fruizione saranno successivamente definite con la Provincia. La spesa per l'esecuzione dei lavori per il recupero edilizio dell'immobile è stata valutata in complessivi euro 735.962,02;
- la proposta del Centro Italiano di Solidarietà concerne la ristrutturazione di locali all'interno dell'edificio sito nel Comune di Roma - Via Ambrosini, per destinarli a studenti universitari fuori sede in difficoltà economiche, in funzione dell'obiettivo di realizzare un progetto di integrazione e di socializzazione con i giovani tossicodipendenti, in fase di reinserimento sociale, che sono assistiti dallo stesso Centro; la spesa per l'esecuzione dei lavori è stata preventivata in complessivi euro 192.820,80;

ESAMINATE le documentazioni tecnico-economiche trasmesse dai suddetti Enti e riscontrate la corrispondenza alle finalità della normativa vigente e delle citate deliberazioni regionali e valutati positivamente gli obiettivi qualitativi e territoriali che si intendono conseguire con le iniziative edilizie proposte;



208 29 MAR. 2008 *ly*

RITENUTO pertanto che le suddette proposte sono ammissibili al finanziamento nell'ambito delle disponibilità del capitolo E 62105 del Bilancio regionale per gli interventi di edilizia agevolata, su cui gravano anche i fondi da destinare agli interventi ricompresi nel citato articolo 4 della Legge n. 179/1992;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura della concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 179/1992 sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato:
 - a) recupero edilizio dei locali dell'edificio sito in Roma, Via di Villa Pamphili n. 72-73, da destinare all'accoglienza alloggiativa del Centro di sostegno per la Famiglia, a cura della Comunità Ebraica di Roma, con il contributo regionale di euro 368.000,00;
 - b) recupero edilizio dei locali dell'edificio sito in Roma, Via Ambrosini n. 129, da destinare a studenti universitari fuori sede in situazioni di grave disagio, in funzione dell'obiettivo di conseguire la socializzazione e l'integrazione con i giovani tossicodipendenti, in fase di reinserimento sociale, assistiti dal Centro Italiano di Solidarietà, da realizzare a cura del Centro stesso, con il contributo regionale di euro 95.000,00.
2. L'importo totale dei contributi regionali suddetti, ammontanti a complessivi euro 463.000,00 graverà sullo stanziamento del Capitolo E 62105 del Bilancio regionale 2008 che presenta la necessaria disponibilità.
3. Per le attività di realizzazione degli interventi edilizi come sopra previsti (progettazione, esecuzione dei lavori, ecc.) nonché per l'erogazione del contributo regionale e per la successiva gestione degli interventi, gli Enti beneficiari del contributo regionale dovranno attenersi alle disposizioni normative ed alle direttive regionali indicate in premessa, con le eventuali integrazioni e modifiche correlate alla specificità e peculiarità degli interventi stessi, trattandosi di programmi costruttivi pilota e/o sperimentali, come stabilito dalla citata deliberazione n. 133/2001 e successive modifiche.
4. Gli Enti suindicati, successivamente alla comunicazione della ammissione al finanziamento regionale, dovranno trasmettere alla Regione gli atti e le documentazioni legali e tecnico-amministrative necessarie ai fini della fruizione del contributo concesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e diffusa sul Sito Internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

